Il Ministro per le disabilità

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Criteri e modalità di riparto della quota parte di euro 30 milioni del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*»;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*»;

VISTA la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale* [ecc.]»;

VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante «*Delega al Governo in materia di disabilità*»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 11 marzo 1997, n. 59*» e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*» (legge finanziaria 2010) che, all'articolo 2, comma 109, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo, tra l'altro, alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione o utilizzo di finanziamenti statali;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante il "*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTO l'articolo 1, commi 210 e 213, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni, che istituisce il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, destinato a finanziare iniziative, tra le altre, anche la seguente finalità:

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

CONSIDERATO che è stato istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024, il capitolo di spesa n. 857 «*Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità*»;

VISTO l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2024, n. 106;

DATO ATTO che il predetto Fondo presenta la seguente dotazione finanziaria:

Anno 2024: euro 703.914.321,19

Anno 2025: euro 445.269.709,00

Anno 2026: euro 390.235.369

A decorrere dal 2027: euro 340.235.369

VISTO l'articolo 1, comma 214, della legge n. 213 del 2023, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza, per l'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per le finalità da a) ad h), e che i decreti siano altresì adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «*Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, lettera *a*), con il quale il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019, n. 2151 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023, n. 749, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha assunto configurazione dipartimentale;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 254 - abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall'art. 1, comma 212 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;

VISTO l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce *caregiver* familiare «*la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia,*

infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18»;

VISTO l'articolo 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*»;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 27 ottobre 2020 recante «*Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020*»;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 28 dicembre 2021 recante «*Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021*»;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 02/12/2022 n. 3068, recante «*Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022*»;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 05/01/2024 n. 55, recante «*Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2023*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022, recante «*Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024*»;

PRESO ATTO dell'istituzione del "*Tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari*" di cui al decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2023, i cui lavori sono tutt'ora in corso di svolgimento;

RITENUTO, nelle more della conclusione dei lavori del suddetto Tavolo, di dover assicurare continuità all'azione di sostegno della figura del *caregiver* familiare, così come sopra individuata, mediante l'utilizzo delle risorse del sopra citato Fondo unico per finanziarie interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

SENTITA la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 dicembre 2024;

DECRETA:

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente decreto dispone l'utilizzo di quota parte pari a **trenta milioni di euro** delle risorse iscritte nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024, ai sensi del comma 213, lettera *f*), del medesimo articolo 1 della citata legge.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle Regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali sociali, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al *caregiver* familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorità:

a) agli interventi destinati ai *caregiver* di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 recante «*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016*», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni ivi previste;

b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento della persona assistita col *caregiver*.

Art. 2
(*Tipologie di azioni finanziabili*)

1. Le Regioni, sentite le autonomie locali e le organizzazioni rappresentative di categoria nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell'ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili:

a) interventi di assistenza diretta in favore dei *caregiver* familiari mediante l'erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura;

b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di *bonus* sociosanitari utilizzabili per prestazioni di assistenza sociosanitaria;

c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana, che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità;

d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo;

e) interventi volti ad attività di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilità grave e gravissima o comunque rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamata in premessa.

f) interventi già programmati e che si pongono in continuazione dei decreti 27 ottobre 2020, 28 dicembre 2021, 17 ottobre 2022 e 30 novembre 2023, recanti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare.

Art. 3

(*Criteri di riparto delle risorse*)

1. Le risorse sono ripartite tra ciascuna Regione in proporzione alla ripartizione del Fondo per le non autosufficienze 2022-2024, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022, Tabella 1, colonna A.

2. Le Regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni.

3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale.

Art. 4

(*Erogazione delle risorse*)

1. Le Regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse derivanti dal Fondo per le non autosufficienze e dal Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, specifici indirizzi integrati di programmazione anche pluriennale per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

2. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito "Il Dipartimento") trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, a seguito di specifica richiesta.

3. Alla richiesta di cui al comma 2 è allegata una delibera di Giunta regionale concernente gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi, il piano di massima, anche pluriennale, delle attività per la realizzazione degli interventi stessi, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi, nonché l'eventuale compartecipazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2.

4. La richiesta è inviata, in formato elettronico all'indirizzo pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it, entro tre mesi dalla data del comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di avvenuta pubblicazione del presente decreto sul sito del Dipartimento e nell'area trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. In virtù del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le Regioni trasmettono al Dipartimento i dati di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse liquidate e trasferite relative all'annualità 2024, attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio "Allegato A" che forma parte integrante del presente decreto.

6. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui ai commi 2, 3 e 5, il Dipartimento provvede alla verifica della coerenza degli interventi con le finalità di cui all'articolo 1, con le tipologie di azioni finanziabili di cui all'articolo 2, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante l'inserimento nelle commissioni di un componente designato dal medesimo Ministero.

7. L'erogazione delle risorse assegnate dal presente decreto per l'anno 2024 è subordinata alla trasmissione, mediante la compilazione del suddetto Allegato A, dei dati completi di monitoraggio delle risorse già liquidate a disposizione delle Regioni, relative all'anno 2022.

8. Le Regioni procedono al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale e nel rispetto dei modelli organizzativi

regionali, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle Regioni da parte del Dipartimento.

Art. 5
(*Oneri finanziari*)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a trenta milioni di euro, si provvede a valere sul capitolo di spesa n. 857, PG 1, «*Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità*» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritto nel CdR n. 20 "*Politiche in favore delle persone con disabilità*" per l'esercizio finanziario 2024.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo, per gli adempimenti di competenza, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministro per le disabilità e di detta pubblicazione sarà dato avviso con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data dell'ultima firma digitale.

Il Ministro per le disabilità
Alessandra Locatelli

LOCATELLI ALESSANDRA
PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI
19.12.2024 13:38:04
GMT+01:00

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

Firmato digitalmente da
Giancarlo Giorgetti
2024-12-30 18:02:12 +0100

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Tabella 1

Riparto tra le Regioni delle risorse a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, lettera f), per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024

Regioni	**Percentuale di riparto**	**Importi assegnati**
Abruzzo	2,37	711.000
Basilicata	1,05	315.000
Calabria	3,42	1.026.000
Campania	8,54	2.562.000
Emilia-Romagna	7,75	2.325.000
Friuli-Venezia Giulia	2,34	702.000
Lazio	9,15	2.745.000
Liguria	3,28	984.000
Lombardia	15,93	4.779.000
Marche	2,8	840.000
Molise	0,65	195.000
Piemonte	7,91	2.373.000
Puglia	6,68	2.004.000
Sardegna	2,92	876.000
Sicilia	8,19	2.457.000
Toscana	7,02	2.106.000
Umbria	1,71	513.000
Valle d'Aosta	0,25	75.000
Veneto	8,04	2.412.000
TOTALI	**100,00**	**30.000.000**

Allegato A
Scheda di Monitoraggio

1. Atto che dispone il riparto delle risorse	Numero e data del provvedimento

2. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data e importi liquidati)		
Annualità		
Numero dei *caregiver* familiari	Importo	Pagamento (numero e data)

3. Indicare le modalità di designazione e di accettazione del ruolo di cura dei *caregiver* familiari ai fini dell'utilizzo delle risorse

4. Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per la designazione dei *caregiver* familiari ai fini dell'utilizzo delle risorse